SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Mercoledì 21 Gennaio 1998

alle ore 9,30 e 16,30

303ª e 304ª Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142. **(1388)**

– *Relatore* VILLONE *(Relazione orale).*

II. Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:

Disposizioni in tema di impegni finanziari dell'AIMA. **(2893)**

– *Relatore* PIATTI *(Relazione orale).*

e delle mozioni nn. 167, 171, 172 e 173 sull'olio d'oliva *(testi allegati).*

III. Seguito della discussione della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione:

Nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro tempore*, nonchè dei signori Ales-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

sandro Voci, Fausto Gianni, Raffaele Lauro e Adolfo Saladè per i reati di cui agli articoli: 1) 110 e 314 del codice penale; 2) 81, 110 e 323 del codice penale – *Relatore* RUSSO. **(*Doc.* IV-*bis*, n. 4-A/R)**

IV. Discussione delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione:

1. Nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro tempore*, nonchè dei signori Rolando Santarelli, Gabriele D'Arcadia, Mario Venceslai, Luigi Migliozzi, Aldo Boffa e Pierpaolo Meccariello, ciascuno in *parte qua* indagato per i reati di cui agli articoli: 1) 110, 351, 61, n. 9 del codice penale; 2) 110 e 323 del codice penale, e precisamente i signori Santarelli, D'Arcadia, Venceslai, Migliozzi, Boffa ed il dottor Scotti per il primo capo di imputazione; i signori Meccariello, Santarelli ed il dottor Scotti per il secondo capo di imputazione – *Relatore* CALLEGARO. **(*Doc.* IV-*bis*, n. 15)**

2. Nei confronti del dottor Francesco De Lorenzo, nella sua qualità di Ministro della sanità *pro tempore*, nonchè dei signori Giovanni Marone, Vittorio Cardellini, Andrea Marcucci, Wolfgang Horedt, Luigi Tronto, Diana Giovanna Bracco, Wolf Bull Heinz, Carlo Di Biagio, Carlo Spada, Giulio Calafato, Luca Barilla, Riccardo Carelli, Marco Bussinello, Giampaolo Zambeletti e Claudio Maria Masi De Vargas Machuca ciascuno *in parte qua* indagato per i reati di cui agli articoli: 1) 110, 319 e 321 del codice penale; 2) 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; 3) 110, 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale; 4) 110, 81, capoverso, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; 5) 110, 319 e 321 del codice penale; 6) 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; 7) 110, 319 e 321 del codice penale; 8) 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; 9) 110, 319 e 321 del codice penale; 10) 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; 11) 110, 319 e 321 del codice penale; 12) 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; 13) 110, 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale; 14) 110, 81, capoverso, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; 15) 110,

319 e 321 del codice penale; 16) 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; 17) 110, 319 e 321 del codice penale; 18) 110, 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale e precisamente: il dottor Francesco De Lorenzo e i signori Giovanni Marone, Cardellini Vittorio e Andrea Marcucci per il primo ed il secondo capo di imputazione; il dottor Francesco De Lorenzo, i signori Giovanni Marone, Vittorio Cardellini e Wolfgang Horedt per il terzo e quarto capo di imputazione; il dottor Francesco De Lorenzo e i signori Giovanni Marone, Vittorio Cardellini e Luigi Tronto per il quinto e sesto capo di imputazione; il dottor Francesco De Lorenzo e i signori Giovanni Marone, Vittorio Cardellini e Diana Giovanna Bracco per il settimo ed ottavo capo di imputazione; il dottor Francesco De Lorenzo ed i signori Giovanni Marone, Vittorio Cardellini e Heinz Wolf Bull per il nono e decimo capo di imputazione; il dottor Francesco De Lorenzo e i signori Giovanni Marone, Vittorio Cardellini, Carlo Di Biagio e Carlo Spada per l'undicesimo e dodicesimo capo di imputazione; il dottor Francesco De Lorenzo e i signori Giovanni Marone, Vittorio Cardellini e Giulio Calafato per il tredicesimo e quattordicesimo capo di imputazione; il dottor Francesco De Lorenzo e i signori Giovanni Marone, Vittorio Cardellini, Luca Barilla, Riccardo Carelli e Marco Bussinello per il quindicesimo e sedicesimo capo di imputazione; il dottor Francesco De Lorenzo e i signori Giovanni Marone, Claudio Maria Masi de Vargas Machuca e Giampaolo Zambeletti per il diciassettesimo e diciottesimo capo di imputazione – *Relatore* DE CAROLIS. **(*Doc.* IV-*bis*, n. 20)**

3. Nei confronti della dottoressa Vincenza Bono Parrino e del dottor Ferdinando Facchiano, nella loro qualità di ministri dei beni culturali e ambientali *pro tempore*, nonchè dei signori Antonio Cariglia, Antonio Gallitelli, Alberto Mario Zamorani, Massimo Giuliani, Giuseppe Maltauro, Carlo Magri, Antonio Baldi, Valentino Capece Minutolo Del Sasso, Ugo Montevecchi, Roberto Buzio, Franco Cici, Marco Borini, Gastone Guerrini, Agostino Di Falco, Antonio Romagnoli, Eugenio Buontempo, Mario Lodigiani, Maurizio Mari, Tiziano Neri, Antonio Carena, Alfredo Castelli, Vincenzo Romagnoli, Giampiero Gaetano Astegiano, Lucio Planta, Gualtiero Cualbo, Massimo Buonanno e Wolf Chitis, ciascuno *in parte qua* indagato per i reati di cui agli articoli: 1) 110, 81, capoverso, 353, commi 1 e 2, del codice penale; 2) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale; 3) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale; 4) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale; 5) 110, 81,

capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale; 6) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale; 7) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale; 8) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale; 9) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale; 10) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale; 11) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale; 12) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale; 13) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale; 14) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale; 15) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale, e precisamente: la dottoressa Vincenza Bono Parrino ed i signori Antonio Gallitelli, Ugo Montevecchi, Franco Cici, Alberto Mario Zamorani, Agostino Di Falco, Giuseppe Maltauro, Maurizio Mari, Eugenio Buontempo, Antonio Romagnoli e Wolf Chitis per il primo capo di imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino ed i signori Antonio Gallitelli, Ugo Montevecchi, Marco Borini e Gastone Guerrini per il secondo capo di imputazione; i signori Ferdinando Facchiano, Antonio Cariglia, Roberto Buzio, Antonio Gallitelli, Ugo Montevecchi, Marco Borini, Gastone Guerrini e Giampiero Gaetano Astegiano per il terzo capo di imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli, Franco Cici, Antonio Carena, Alfredo Castelli, Lucio Planta e Gualtiero Cualbo per il quarto capo di imputazione; i signori Ferdinando Facchiano, Antonio Cariglia, Roberto Buzio, Antonio Gallitelli, Franco Cici, Antonio Carena e Alfredo Castelli per il quinto capo di imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli, Alberto Mario Zamorani e Massimo Giuliani per il sesto capo di imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli, Alberto Mario Zamorani e Carlo Magri per il settimo capo di imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli, Antonio Baldi e Giuseppe Maltauro per l'ottavo capo di imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli e Valentino Capece Minutolo Del Sasso per il nono capo di imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli e Tiziano Neri per il decimo capo di imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli, Antonio Romagnoli e Mario Lodigiani per l'undicesimo capo di imputazione; i signori Ferdinando Facchiano, Antonio Cariglia, Roberto Buzio, Antonio Gallitelli, Antonio Romagnoli e Mario Lodigiani per il dodicesimo capo di imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli, Maurizio Mari e Vincenzo Romagnoli per il tredicesimo capo di imputazione;

la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli, Agostino Di Falco e Massimo Buonanno per il quattordicesimo capo di imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli e Wolf Chitis per il quindicesimo capo di imputazione – *Relatore* CALLEGARO. **(*Doc.* IV-*bis*, n. 17)**

V. Discussione di relazioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione:

1. Nei confronti del senatore Riccardo De Corato, in relazione al procedimento civile n. 3657/97 R.G., pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano – *Relatore* DIANA Lino. **(*Doc.* IV-*quater*, n. 13)**

2. Nei confronti del signor Erminio Boso, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 786/96 R.G. GIP, pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Bolzano per i reati di cui agli articoli 595 del codice penale, 13 e 21 della legge n. 47 del 1948 – *Relatore* BATTAGLIA. **(*Doc.* IV-*quater*, n. 14)**

3. Nei confronti del signor Erminio Boso senatore all'epoca dei fatti sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano nel procedimento penale n. 688/96 R.G. GIP - 1861/96 R.G. del Tribunale di Milano, per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 – *Relatore* VALENTINO. **(*Doc.* IV-*quater*, n. 15)**

4. Nei confronti del signor Erminio Boso senatore all'epoca dei fatti sentenza n. 143/97, pronunciata dal Tribunale di Monza nel procedimento penale n. 515/96 R.G. del Tribunale di Monza, per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 – *Relatore* VALENTINO. **(*Doc.* IV-*quater*, n. 16)**

VI. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1997, n. 438, recante proroga di termini per assicurare il finanziamento di progetti in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze. **(2971)**

– *Relatore* VALLETTA *(Relazione orale).*

MOZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO SULL'OLIO D'OLIVA

MEDURI, VALENTINO, BEVILACQUA, PEDRIZZI, CUSIMANO, RECCIA, MAGNALBÒ, BONATESTA, LISI, CURTO, SPECCHIA, BUCCIERO, BORNACIN, COSTA. – Il Senato, (1-00167) (9 dicembre 1997)

considerato:

il drastico taglio di reddito subito dagli olivicoltori italiani nella campagna 1996-97, pari al 27 per cento dell'importo dell'aiuto alla produzione di olio di oliva, in conseguenza del superamento della quantità massima garantita, fissata a livello comunitario in 1.350.000 tonnellate;

che la responsabilità primaria di tale superamento attiene alla Spagna, che ha stimato la propria produzione olearia 1996-97 in circa un milione di tonnellate, cioè quasi il doppio della media produttiva spagnola degli ultimi 10 anni, mentre in Italia nella stessa campagna si è registrata una produzione di sole 445.000 tonnellate, nettamente al di sotto della media nazionale;

considerata la prospettiva di una ancor più consistente decurtazione dell'aiuto agli olivicoltori per la corrente campagna 1997-98, in ragione di previsioni che, allo stato attuale, porterebbero la produzione comunitaria a oltre 2 milioni di tonnellate e ad un ulteriore superamento della quantità massima garantita, da cui conseguirebbe un taglio del 34 per cento per l'aiuto ai produttori;

considerato inoltre:

che il danno derivante dalla riduzione dell'aiuto comunitario si rivela più grave per gli olivicoltori italiani, a causa di costi aziendali (salari, oneri previdenziali, mezzi di produzione) che sono mediamente superiori del 30-35 per cento rispetto ai costi sostenuti dagli altri produttori europei;

che l'esigenza di garantire agli olivicoltori un equo reddito attraverso le misure di sostegno previste dall'Organizzazione comune di mercato dell'olio di oliva rende urgente e improcrastinabile l'adozione di misure straordinarie a livello comunitario per la campagna 1997-98, nonchè l'avvio di un confronto concreto sugli indirizzi di riforma dell'Organizzazione comune di mercato stessa,

impegna il Governo ad intervenire presso l'Unione europea affinchè, in attesa della complessiva riforma dell'Organizzazione comune di mercato oleicola, siano adottate le seguenti misure a carattere urgente:

aumento della quantità massima garantita comunitaria di olio di oliva e sua ripartizione in quantità nazionali di riferimento, già a partire dalla campagna 1997-98, al fine di instaurare un criterio di penalizzazione diretta degli Stati membri che si rendano responsabili del superamento delle rispettive quantità nazionali;

abolizione dell'aiuto al consumo dell'olio di oliva e utilizzazione delle relative risorse finanziarie per aumentare i fondi comunitari destinati all'aiuto alla produzione.

SPECCHIA, BEVILACQUA, LISI, PONTONE, MACERATINI, BUCCIERO, MAGGI, RAGNO, CUSIMANO, COZZOLINO, MAGNALBÒ, RECCIA, PORCARI, DEMASI, MEDURI, BATTAGLIA, FLORINO, MONTELEONE. – Il Senato, (1-00171) (11 dicembre 1997)

premesso:

che è diventato drammatico il problema del crollo dei prezzi dell'olio in Puglia, in Calabria e in altre realtà in particolare dell'Italia meridionale;

che manifestazioni di protesta sono in corso in diverse città con occupazione di strade, di ferrovie e di edifici pubblici;

che la grave crisi del mercato olivicolo è determinata anche dalle «invasioni» di oli provenienti da altri paesi e dal fenomeno delle sofisticazioni;

che è necessario, una volta per sempre, definire regole certe e chiare in grado di favorire la qualità e la tipizzazione del prodotto e la sua commercializzazione,

impegna il Governo:

a riconoscere per le aree interessate la «grave crisi di mercato»;

all'apertura di centri AIMA;

al pagamento dell'integrazione maturata;

al blocco delle importazioni extracomunitarie e a controlli sulle importazioni comunitarie;

alla modifica della normativa relativa alla etichettatura in modo che venga tutelata più la provenienza che il luogo dell'imbottigliamento;

a introdurre il divieto per le raffinerie di detenere, manipolare e commercializzare oli extravergini di oliva;

a combattere il fenomeno della sofisticazione anche attraverso controlli coordinati sulla qualità dell'olio presso opifici e raffinerie e presso le strutture portuali interessate;

alla sospensione per le aziende olivicole del pagamento dei contributi agricoli unificati in scadenza il prossimo 31 dicembre;

alla modifica del disegno di legge collegato alla finanziaria per consentire agli agricoltori di sanare il debito previdenziale in trenta rate semestrali a partire dal 31 maggio 1998;

a ridurre i contributi agricoli unificati portandoli al livello degli altri paesi dell'Europa e dell'area del Mediterraneo;

impegna altresì il Governo ad un'azione più efficace per le definitive decisioni dell'Unione europea sull'aumento della quantità massima garantita (QMG), sulla introduzione delle quantità nazionali di riferimento (QNR), sull'abolizione dell'aiuto al consumo per sostenere maggiormente la commercializzazione del prodotto attraverso le organizzazioni dei produttori, sul rigetto dell'ipotesi dell'aiuto ad albero e sul riconoscimento dei DOP attualmente all'esame dell'Unione europea.

FUSILLO, SCIVOLETTO, MURINEDDU, BARBIERI, PIATTI, BARRILE, BEDIN, PREDA, SARACCO, MAZZUCA POGGIOLINI, ERROI, FOLLIERI, VERALDI, LORETO, PAPPALARDO, CORTIANA, CONTE, CARCARINO, PASSIGLI. – Considerata la grave crisi (1-00172) (11 dicembre 1997)

economica che il settore olivicolo conosce in questi giorni a causa del crollo senza eguali del prezzo delle olive e dell'olio con pesanti conseguenze anche sul piano sociale;

attesa la persistente mancanza di indirizzi di riforma per il settore anche in attesa della riforma dell'organizzazione comune di mercato;

riconosciuta la controversia interpretativa aperta nel Consiglio oleicolo internazionale (COI) in ordine alle modalità di individuazione del luogo di origine dell'olio e delle condizioni di tutela;

rilevata la diffusione di attività di importazione di notevoli quantità di olio di provenienza da paesi terzi attraverso modalità cosiddette di traffico di perfezionamento attivo che ammettono lo stazionamento dell'olio di oliva extracomunitario sul territorio dello Stato e il successivo riconoscimento di questo prodotto secondo «equivalenza» come nazionale;

riscontrata l'insufficienza dei controlli doganali determinati attraverso semplici verifiche a campione senza tener conto di esigenze di carattere sanitario;

rinvenuta la necessità di intensificare i controlli in ordine alle modalità di lavorazione presso gli impianti che procedono attraverso sistemi fisiochimici di deodorazione, deacidificazione e decolorazione, di presentare al consumo come oli raffinati gli oli lampanti, di scarsa qualità e in miscela con oli vergini, in modo da ottenere olio di oliva, quale prodotto industriale, del tutto differente dall'olio extravergine di oliva di esclusiva origine naturale;

valutata l'opportunità di avviare meccanismi idonei di intervento pubblico in particolare procedendo alla apertura dello stoccaggio anche di enti e associazioni;

riconosciuta infine la rilevanza dei problemi del mercato del lavoro che alimenta tensioni sociali e turbative di ordine pubblico,

impegna il Governo:

a vietare la commercializzazione come prodotto italiano dell'olio di oliva importato e sottoposto in Italia a raffinazioni, miscelazione e imballaggio;

a sospendere il rilascio delle autorizzazioni per effettuare operazioni in regime di perfezionamento attivo ai sensi dell'articolo 114 del regolamento CEE n. 2913/92 onde evitare situazioni di maggiore pregiudizio di interessi e sociali dei produttori;

a riconoscere la denominazione d'olio d'oliva vergine ed extravergine esclusivamente al prodotto di provenienza geografica dello Stato con riguardo all'intero ciclo di lavorazione dalla raccolta dei frutti fino alla lavorazione con metodi tradizionali;

a modificare il sistema di presentazione e pubblicità del prodotto alimentare attraverso speciali norme di etichettatura quando sulle confezioni di olio di oliva extravergine siano rilevate indicazioni non coerenti con l'effettiva origine del prodotto, del tipo «Prodotto in Italia», «Fabbricato in Italia», «Made in Italy», o comunque, qualsiasi altra dizione fuorviante dall'effettiva origine;

a introdurre il divieto per gli impianti di raffinazione di detenere, manipolare e commercializzare olio extravergine di oliva;

a prevedere un inasprimento delle sanzioni per fattispecie di truffa a danno dei consumatori;

ad accertare la reale consistenza delle produzioni giacenti negli impianti di raffinazione in modo da individuare la presenza delle varie tipologie d'olio;

a procedere all'apertura di centri di stoccaggio per consentire un temporaneo ma necessario riequilibrio tra domanda e offerta di olio e un'equa remunerazione per i produttori agricoli.

AZZOLLINI, GRECO, MANCA, BETTAMIO, BUCCI, GERMANÀ, D'ALÌ, NOVI, VENTUCCI, COSTA. – Il Senato, (1-00173)
(16 dicembre 1997)

premesso:

che il crollo dei prezzi dell'olio e delle olive ha causato gravi manifestazioni di protesta, con pesanti conseguenze sul piano sociale, in regioni quali la Puglia e la Calabria e in tutta l'Italia meridionale;

che tale crollo è aggravato dalla notevole riduzione dell'integrazione per l'olio comunitario e soprattutto da una eccessiva e anomala produzione della Spagna;

che la Spagna è inadempiente nei confronti della Comunità europea in quanto non ha ancora badato a regolarizzare (schedario oleicolo) la produzione di olive nonchè la trasformazione in olio, violando il rispetto della normativa comunitaria per la quale l'Italia è invece in perfetta regola;

che le inadempienze di un altro paese penalizzano fortemente gli olivicoltori italiani;

che manifestanti hanno occupato strade, linee ferrate ed edifici pubblici ribellandosi alle importazioni di oli provenienti da altri paesi rilevando l'insufficienza dei controlli doganali;

che i controlli sono determinati attraverso semplici verifiche a campione senza considerare esigenze di carattere sanitario;

constatato:

che è necessario intensificare i controlli, in Italia nonchè in altri paesi, in ordine alle modalità di lavorazione presso gli impianti che procedono attraverso sistemi fisiochimici di deodorazione, deacidificazione e decolorazione, presentando al consumo come oli raffinati gli oli lampanti, di scarsa qualità e in miscela con oli vergini, in modo da ottenere olio di oliva, quale prodotto industriale, del tutto differente dall'olio extravergine di oliva, di esclusiva origine naturale;

che ormai il comparto olivicolo è in stato di crisi e necessita di interventi di urgenza,

impegna il Governo:

ad attivarsi nelle competenti sedi comunitarie affinchè le inadempienze e i ritardi di altri paesi e nazioni non possano continuare a danneggiare l'agricoltura italiana, tutelando il prezzo dell'olio d'oliva italiano;

a vietare la commercializzazione, come prodotto italiano, dell'olio d'oliva importato e sottoposto in Italia a raffinazioni, miscelazioni e imballaggio;

a prevedere un inasprimento delle sanzioni per fattispecie di truffa compiute dai trasformatori a danno dei consumatori;

a combattere il fenomeno della sofisticazione anche attraverso controlli coordinati sulla qualità dell'olio presso opifici e raffinerie e presso le strutture portuali interessate;

al blocco delle importazioni extracomunitarie e a controlli sulle importazioni comunitarie;

ad emanare i provvedimenti urgenti di propria competenza, idonei per fronteggiare almeno gli aspetti di emergenza nel settore.